



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 101/11

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 73 comma 1 lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118"

relatore: G. NERI;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	31/5/2021
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	31/5/2021
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

Normativa nazionale

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (art. 73). pag. 3
Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Normativa regionale

L.R. 30 dicembre 2020, n. 35 pag. 4
Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021-2023.

Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 34 pag. 9
Legge di stabilità regionale 2021.

L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 (art. 3-bis). pag. 18
Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria

L.R. 19 ottobre 2004, n. 25 (art. 39). pag. 20
Statuto della Regione Calabria

Documentazione citata

CORTE DEI CONTI-SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA pag. 21
CAMPANIA
Deliberazione n. 111 del 10 maggio 2021

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (art. 73).

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#).

Art. 73 *Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni* [\(142\)](#)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' [art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398](#), fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta. [\(143\)](#)

[\(142\)](#) Articolo aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#), che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

[\(143\)](#) Comma così modificato dall' [art. 38-ter, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 giugno 2019, n. 58](#).

L.R. 30 dicembre 2020, n. 35 [u](#).**Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021-2023.**

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 30 dicembre 2020, n. 126.

Art. 1 *Bilancio di competenza. Stato di previsione dell'entrata e della spesa.*

1. Lo stato di previsione di competenza delle tipologie dell'entrata della Regione per il triennio 2021-2023, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge, è approvato in euro 6.612.365.559,00 per l'anno 2021, in euro 5.505.734.971,33 per l'anno 2022 e in euro 5.063.033.504,30 per l'anno 2023 (Tabella A).

2. Lo stato di previsione delle contabilità speciali dell'entrata per il triennio 2021-2023 è approvato in euro 2.000.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2021, 2022 e 2023 (Tabella A, riga entrate per conto terzi).

3. È autorizzato l'accertamento delle entrate per il triennio 2021-2023.

4. Lo stato di previsione di competenza dei programmi della spesa della Regione per il triennio 2021-2023, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge, è approvato in euro 6.612.365.559,00 per l'anno 2021, in euro 5.505.734.971,33 per l'anno 2022 e in euro 5.063.033.504,30 per l'anno 2023 (Tabella B).

5. Lo stato di previsione delle contabilità speciali della spesa per il triennio 2021-2023 è approvato in euro 2.000.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2021, 2022 e 2023 (Tabella B, riga uscite per conto terzi).

6. È autorizzata l'assunzione di impegni entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione della spesa di cui ai commi 4 e 5.

Art. 2 *Bilancio di cassa. Stato di previsione dell'entrata e della spesa.*

1. È approvato in euro 13.759.533.267,67 lo stato di previsione di cassa delle tipologie dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 2021, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge (Tabella A).

2. È approvato in euro 2.343.138.000,12 lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 2021, annesso alla presente legge (Tabella A, riga entrate per conto terzi).

3. Sono autorizzate le riscossioni e il versamento dei tributi e delle entrate per l'anno 2021.

4. È approvato in euro 12.118.158.547,63 lo stato di previsione di cassa dei programmi della spesa della Regione per l'anno finanziario 2021, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge (Tabella B).

5. È approvato in euro 2.986.904.040,49 lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali della spesa della Regione per l'anno finanziario 2021, annesso alla presente legge (Tabella B, riga uscite per conto terzi).

6. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui ai commi 4 e 5.

Art. 3 *Residui attivi e passivi presunti.*

1. È approvato in euro 6.735.359.200,14 il totale dei residui attivi presunti delle tipologie al 1° gennaio 2021, al netto delle contabilità speciali, di cui al conto annesso alla presente legge (Tabella A).

2. È approvato in euro 343.138.000,12 il totale dei residui attivi presunti delle contabilità speciali al 1° gennaio 2021, di cui al conto annesso alla presente legge (Tabella A).

3. È approvato in euro 5.095.238.700,43 il totale dei residui passivi presunti dei programmi al 1° gennaio 2021, al netto delle contabilità speciali, di cui al conto annesso alla presente legge (Tabella B).

4. È approvato in euro 986.904.040,49 il totale dei residui passivi presunti delle contabilità speciali al 1° gennaio 2021, di cui al conto annesso alla presente legge (Tabella B).

Art. 4 *Entrate derivanti dalla contrazione di mutui.*

1. Per come già autorizzato con l'[articolo 6, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2015, n. 32](#) (Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2016 - 2018), le entrate derivanti dalla contrazione di mutui con oneri a carico del bilancio regionale, per

la copertura della quota regionale di cofinanziamento dei Programmi operativi per la Calabria 2014-2020, inerenti al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), sono determinate per ciascuna delle annualità 2021/2022 in euro 40.426.824,99 e per l'annualità 2023 in euro 18.571.428,57.

2. Per come già autorizzato con l'[articolo 3, comma 4, della legge regionale 19 dicembre 2018, n. 48](#) (Legge di stabilità regionale 2019), le entrate derivanti dalla contrazione dei mutui con oneri a carico del bilancio regionale, per la copertura degli investimenti da realizzarsi ai sensi dell'accordo Stato - Regioni in materia di concorso regionale alla finanza pubblica sottoscritto in data 15 ottobre 2018, sono determinate in euro 46.086.701,69 per l'annualità 2021, in euro 46.082.241,11 per l'annualità 2022 e in euro 20.862.127,74 per l'annualità 2023.

3. Gli oneri di ammortamento dei mutui di cui ai commi precedenti trovano copertura nello stanziamento dei Programmi U.50.01 e U.50.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021-2023. Per gli anni successivi le rate di ammortamento trovano copertura nei relativi bilanci.

Art. 5 Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine.

1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine è iscritto nello stato di previsione della spesa al Programma U.20.01, ed è determinato in euro 8.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2021, 2022 e 2023.

2. Sono considerate obbligatorie e d'ordine le spese specificate nell'elenco allegato al documento tecnico che accompagna il bilancio di previsione annuale.

Art. 6 Fondo di riserva per le spese impreviste.

1. Il fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'[articolo 48, comma 1, lettera b\), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi), è iscritto nello stato di previsione della spesa del Programma U.20.01 ed è determinato per l'esercizio finanziario 2021 in euro 500.000,00.

Art. 7 Fondo di riserva di cassa.

1. Il fondo di riserva di cassa è iscritto nello stato di previsione della spesa al Programma U.20.01 ed è determinato, per l'esercizio finanziario 2021, complessivamente in euro 700.000.000,00, di cui euro 300.000.000,00 allocati al Titolo I "Spese correnti" ed euro 400.000.000,00 allocati al Titolo II "Spese in conto capitale".

Art. 8 Quadro generale riassuntivo.

1. È approvato il quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa del bilancio di competenza e di cassa della Regione, annesso alla presente legge, ai sensi dell'[articolo 11 del D.Lgs. n. 118/2011](#).

Art. 9 Classificazione dell'entrata e della spesa.

1. Le entrate della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall'[articolo 15 del D.Lgs. n. 118/2011](#). I titoli e le tipologie delle entrate sono approvati nell'ordine e con la denominazione indicati nel relativo stato di previsione (Tabella A).

2. Le spese della Regione sono classificate secondo quanto previsto dagli [articoli 12, 13 e 14 del D.Lgs. n. 118/2011](#). Le missioni e i programmi sono approvati nell'ordine e con la denominazione indicati nel relativo stato di previsione (Tabella B).

Art. 10 Autorizzazione alle variazioni al bilancio.

1. Le variazioni sono effettuate ai sensi degli [articoli 48 e 51 del D.Lgs. n. 118/2011](#).

Art. 11 Allegati del bilancio.

1. Sono approvati gli allegati al bilancio di previsione 2021-2023, per come previsti dall'[articolo 11 del D.Lgs. n. 18/2011](#).

Art. 12 Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Allegati [\(2\)](#)

[\(2\)](#) Si omettono gli allegati contenenti le tabelle di bilancio.

Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 34 ⁽¹⁾.**Legge di stabilità regionale 2021.**

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Calabria 30 dicembre 2020, n. 126.

Art. 1 *Soppressione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione.*

1. L'articolo [27](#) della [legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34](#) (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011), è abrogato. Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte.

Art. 2 *Fondi speciali per le leggi.*

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali ai sensi del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, enti locali e dei loro organismi), per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell'anno 2021, sono determinati in 600.000,00 euro per il Fondo speciale destinato alle spese correnti (Missione U.20.03) per il triennio 2021-2023, di cui 200.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2021, e in 300.000,00 euro per il Fondo speciale destinato alle spese in conto capitale (Missione U.20.03), di cui 100.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2021, così come indicato nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge.

Art. 3 *Rifinanziamento leggi regionali.*

1. Ai sensi dell'Allegato n. 4/1, paragrafo 7, lettera b), del [D.Lgs. 118/2011](#), il rifinanziamento degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa è determinato per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023 rispettivamente in 304.072.243,80 euro, 299.686.467,40 euro e 298.259.244,85 euro così come indicato nella Tabella C allegata alla presente legge.

Art. 4 *Norma finanziaria.*

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte, ai sensi del [D.Lgs. 118/2011](#), con le risorse autonome in libera disponibilità evidenziate nella parte entrata del bilancio 2021-2023.

2. Le Tabelle A, B e C, allegate alla presente legge, indicano, in maniera analitica, la nuova spesa autorizzata con riferimento alle leggi organiche, ai programmi e ai capitoli della spesa.

Art. 5 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 102 DEL 29 DICEMBRE 2020

allegato alla legge di stabilità regionale 2021

Tabella A

Fondo speciale di parte corrente (U.20.03)

Ordine	Intervento	2021	2022	2023
1	Interventi da definire	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Totale EURO	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Totale triennio 2021-2023	600.000,00
----------------------------------	-------------------

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 102 DEL 29 DICEMBRE 2020

allegato alla legge regionale di stabilità 2021

Tabella B

Fondo speciale di parte in conto capitale (U.20.03)

Ordine	Intervento	2021	2022	2023
1	Interventi da definire	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Totale EURO	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Totale triennio 2021-2023	300.000,00
----------------------------------	-------------------

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 102 DEL 29 DICEMBRE 2020**

Tabella C

allegato alla legge regionale di stabilità 2021

Legge Regionale			Oggetto del provvedimento	2021	2022	2023	capitolo base	missione e programma
giorno	mese	numero						
3	6	1975	26	900.000,00	900.000,00	900.000,00	U02231202	U.16.01
3	6	1975	28	180.000,00	170.000,00	160.000,00	U04251104	U.12.08
6	12	1979	13	80.000,00	70.000,00	70.000,00	U06129101	U.14.04
18	6	1984	14	150.000,00	150.000,00	150.000,00	U04341101	U.12.02
28	3	1985	13	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	U06133104	U.07.01
				350.000,00	350.000,00	350.000,00	U06133112	U.07.01
8	5	1985	27	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	U03313101	U.04.07
1	2	1988	32	100.000,00	100.000,00	100.000,00	U03313116	U.04.04
22	12	1989	14	100.000,00	100.000,00	100.000,00	U05114105	U.16.01
4	1	1990	1	50.936,22	50.936,22	50.936,22	U04343104	U.12.02
5	5	1990	48	190.000,00	190.000,00	190.000,00	U02132101	U.09.05
5	5	1990	52	130.000,00	130.000,00	130.000,00	U02132102	U.09.05
5	5	1990	54	400.000,00	400.000,00	400.000,00	U05123104	U.16.01
24	7	1991	11	30.000,00	0,00	0,00	U06132102	U.14.02
19	10	1992	20	56.000.000,00	56.000.000,00	56.000.000,00	U02233211	U.09.05
19	4	1995	19	45.000,00	45.000,00	45.000,00	U52010112	U.05.02
26	4	1995	26	30.000,00	30.000,00	30.000,00	U03131107	U.05.02
3	5	1995	37	45.000,00	45.000,00	40.000,00	U04251105	U.12.08
19	12	1995	40	9.000,00	9.000,00	9.000,00	U04231121	U.13.07
8	6	1996	13	90.000,00	90.000,00	90.000,00	U01002108	U.01.02
10	2	1997	4	384.000,00	364.000,00	364.000,00	U02141103	U.11.01
22	9	1998	10	600.000,00	600.000,00	600.000,00	U02131202	U.09.02
29	3	1999	8	200.000,00	200.000,00	200.000,00	U04341105	U.13.07

Tabella C

allegato alla legge regionale di stabilità 2021

Legge Regionale				Oggetto del provvedimento	2021	2022	2023	capitolo base	missione e programma
giorno	mese	anno	numero						
12	4	1999	9	Collaborazione tra Regione Calabria e la Lega contro i Tumori della Calabria	140.000,00	90.000,00	90.000,00	U04231108	U.13.07
28	8	2000	14	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2000 (legge finanziaria) Art.12, commi 3 e 4 - Contributi ai comuni per la gestione dei castelli storici	80.000,00	80.000,00	80.000,00	U03131208	U.05.01
30	1	2001	4	Misure di politiche attive dell'impiego in Calabria	40.375.402,64	40.375.402,64	40.375.402,64	U43020209	U.15.03
19	2	2001	5	Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego art. 19 e segg. - Azienda Calabria lavoro	360.000,00	360.000,00	360.000,00	U43020303	U.15.01
26	11	2001	29	Norme per l'esercizio della pesca degli ostioli e per la protezione e l'incremento della fauna nelle acque interne	65.000,00	65.000,00	65.000,00	U22060104	U.16.02
10	12	2001	34	Norme per l'attuazione dello studio universitario in Calabria	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	U03313109	U.04.07
16	4	2002	19	Norme per la tutela, governo ed uso del territorio-legge urbanistica della Calabria	50.000,00	50.000,00	50.000,00	U32020303	U.08.01
22	5	2002	23	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2002 art.1, comma 7 - Promozione dei prodotti agroalimentari calabresi	0,00	100.000,00	100.000,00	U22040815	U.16.01
8	7	2002	24	Interventi a favore del settore agricolo ed agroalimentare art.12 - "Spese di funzionamento Arcea"	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	U22040314	U.16.01
14	10	2002	41	Norme per la salvaguardia della produzione del bergamotto	90.000,00	90.000,00	90.000,00	U22040306	U.16.01
13	11	2002	44	Iniziative regionali per la rappresentanza e la tutela dei ciechi calabresi	225.000,00	170.000,00	150.000,00	U62010705	U.12.08
23	7	2003	11	Disposizioni per la bonifica rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica Art. 10 e 26 - Interventi urgenti e contributi	225.000,00	225.000,00	225.000,00	U22040910	U.16.01
30	10	2003	15	Norme per la tutela delle minoranze linguistiche	80.000,00	80.000,00	80.000,00	U52010259	U.05.02
19	11	2003	20	Norme volte alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori LSU-LPU	1.000.000,00	0,00	0,00	U91503009	U.15.03
5	12	2003	23	Realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali art.34 - Fondo regionale per le politiche sociali art.36 - Gruppi - appartamento	15.000.000,00 4.400.000,00	15.000.000,00 4.400.000,00	15.000.000,00 4.400.000,00	U04331103 U62010203	U.12.07 U.12.01
13	10	2004	23	Norme per la salvaguardia del cedro in Calabria e per l'istituzione del Consorzio	90.000,00	90.000,00	90.000,00	U22040310	U.16.01
11	1	2006	1	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2006 art.3 - Film Commission	600.000,00	600.000,00	600.000,00	U52010253	U.05.02
21	8	2006	7	Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2006 art.5, commi 3, 4 e 5 - Contributo pluriennale per piano rinnovo autobus Ferrovie della Calabria art.12, comma 3 - Consiglieri di partit	2.000.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	U23010236 U43030202	U.10.02 U.15.03
20	11	2006	11	Provvidenze in favore dell'AVIS	45.000,00	45.000,00	45.000,00	U61010410	U.13.07

Tabella C

allegato alla legge regionale di stabilità 2021

Legge Regionale			Oggetto del provvedimento				2021	2022	2023	capitolo base	missione e programma	
giorno	mese	anno	numero									
11	5	2007	9	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007 art.32 - Contributo alla Fondazione "Mediterranea Terina Onlus" art.33, comma 1 - Contributo venticinquennale al Comune di Vibo V. per alluvione 2006 art.33, comma 2 - Contributo decennale al Comune di Caulonia per Auditorium "A. Frammartino" art.33, comma 4 - Contributo ventennale al Comune di Plataci per risanamento ambientale territorio art.33, comma 4 - Contributo ventennale al Comune di T. Ruggiero per risanamento ambientale territorio art.33, commi 7 e 8 - Programma di manutenzione straordinaria del sistema di viabilità rurale art.34, commi 1 e 2 - Contributo Sezioni provinciali AISM art. 35, comma 14 - Contributo all'associazione regionale allevatori				1.300.000,00 1.157.971,16 100.000,00 131.041,64 49.150,36 151.741,45 15.000,00 1.400.000,00	1.300.000,00 1.157.971,16 100.000,00 131.041,64 49.150,36 151.741,45 15.000,00 1.400.000,00	1.300.000,00 1.157.971,16 100.000,00 131.041,64 49.150,36 15.000,00 1.400.000,00	U22040315 U32030146 U32030147 U32030149 U32030150 U22040735 U62010716 U22040211	U.16.01 U.11.02 U.05.02 U.09.01 U.09.01 U.11.02 U.12.08 U.16.01
15	7	2007	15	Investimenti SORICAL - Anticipazione finanziaria				3.500.000,00	3.500.000,00	U32050131	U.09.04	
21	8	2007	20	Sostegno Centri antiviolenza e case di accoglienza per donne in difficoltà				370.000,00	350.000,00	U62010520	U.12.04	
5	10	2007	22	Collegato alla manovra di assestamento per l'anno 2007 art.1, comma 11 - Ristrutturazione ed ammodernamento Terme Sibarite				88.481,10	88.481,10	U22020111	U.07.01	
13	5	2008	15	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 Art. 2 - Sostegno al reddito per lavoratori ultracinquantenni Art. 3, comma 26 - ADER Art.5, comma 11 - Banco alimentare onlus della Calabria Art. 35 - Liquidazione del Consorzio di Bonifica Sibarit-Valle Crati				8.358.062,34 18.000,00 200.000,00 1.553.671,39	8.358.062,34 18.000,00 200.000,00 1.553.671,39	U43020107 U12010134 U62010522 U22040913	U.15.03 U.01.10 U.12.08 U.16.01	
14	8	2008	28	Norme per la ricollocazione dei lavoratori che usufruiscono degli ammortizzatori sociali				5.100.000,00	5.100.000,00	U43020108	U.15.03	
12	6	2009	19	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009 Art. 4 - Fondo unico per la cultura				400.000,00	400.000,00	U52010261	U.05.02	
19	10	2009	31	Norme per il reclutamento del personale - Presidi idraulici				8.730.000,00	8.730.000,00	U32040517	U.09.01	
26	2	2010	8	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010 Art. 1, comma 1 - Stipendi del personale delle Comunità montane				8.100.000,00	8.000.000,00	U32040409	U.09.07	
26	2	2010	11	Fondo di solidarietà incidenti sul lavoro				50.000,00	50.000,00	U62010210	U.12.05	
22	11	2010	28	Norme in materia di sport nella Regione Calabria				200.000,00	200.000,00	U52020111	U.06.01	
10	2	2011	1	Istituzione dell'ente regionale "Casa dei vini di Calabria"				50.000,00	50.000,00	U22040842	U.16.01	
23	12	2011	47	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012 Art. 52, comma 7 - Contributo all'Istituto di Servizio e Assistenza sociale (ISAS) di Cosenza Art. 52, comma 8 - Controllo produttività animale e tenuta libri genealogici				40.000,00 400.000,00	40.000,00 400.000,00	U03313106 U22040212	U.04.04 U.16.01	
28	6	2012	27	Assestamento bilancio di previsione per l'anno 2012 Art. 6, comma 1 - funzioni e compiti in materia ambientale Art. 6, comma 5 - funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria				400.000,00 8.000.000,00	400.000,00 8.000.000,00	U32010156 U61020112	U.09.02 U.13.07	

Tabella C

allegato alla legge regionale di stabilità 2021

Legge Regionale				Oggetto del provvedimento	2021	2022	2023	capitolo base	missione e programma
giorno	mese	anno	numero						
26	7	2012	33	Norme per la promozione e la disciplina del volontariato	180.000,00	180.000,00	180.000,00	U62010723	U.12.08
20	12	2012	66	Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (ARSAC) Art. 11, comma 12 - Personale ex ARSSA Art. 11bis - Trasferimento degli impianti irrigui silani ex ARSSA ai Consorzi di Bonifica	33.100.000,00 747.882,90 1.150.000,00	33.000.000,00 747.882,90 1.150.000,00	32.000.000,00 747.882,90 1.150.000,00	U22040320 U90901002 U91601016	U.16.01 U.09.01 U.16.01
16	5	2013	24	Riordino Enti, Aziende, Agenzie, Società Art. 9 - Ente per i parchi marini regionali	180.000,00	180.000,00	180.000,00	U32010149	U.09.05
27	4	2015	11	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015 Art. 5 - Disposizioni in materia di prestazioni sociali	28.558.499,28	28.558.499,28	28.558.499,28	U62010213	U.12.07
8	9	2015	16	Trasferimento ad Azienda Calabria Lavoro personale ex ARDIS	420.000,00	420.000,00	420.000,00	U43020309	U.15.01
28	9	2015	18	Unità progetto rifiuti	52.000,00	52.000,00	52.000,00	U12010140	U.09.03
30	12	2015	31	Legge di stabilità regionale 2016 Art. 3, comma 12 - Gestione delle dighe regionali	100.000,00	100.000,00	100.000,00	U32040325	U.09.01
30	12	2015	35	Norme per i servizi di trasporto pubblico locale Art. 11 - Osservatorio della mobilità Art. 13, comma 1 - Agenzia regionale reti di mobilità Art. 13, comma 16 - Fondo di riserva per fare fronte a possibili oneri finanziari non previsti Art. 16 - Affidamenti e contratti di servizio Art. 21, comma 1 - Esecuzione dei servizi di trasporto pubblico locale	76.573,54 634.726,40 666.160,00 44.360,96 38.800.930,62	76.573,54 627.200,00 666.160,00 44.360,96 38.800.930,62	76.573,54 627.200,00 666.160,00 44.360,96 38.800.930,62	U91002002 U91002004 U91002019 U91002020 U91002018	U.10.02 U.10.02 U.10.02 U.10.02 U.10.02
27	12	2016	41	Spese di gestione della riserva naturale regionale delle Valli Cupe	50.000,00	0,00	0,00	U90905014	U.09.05
27	12	2016	44	Legge di stabilità regionale 2017 Art. 5 - Attribuzione ai Comuni dei proventi derivanti dalla gestione del Demanio marittimo Art. 16, comma 5 - Centro di neurogenetica Lamezia Terme	80.000,00 180.000,00	70.000,00 180.000,00	60.000,00 180.000,00	U90105007 U91307005	U.01.05 U.13.07
1	2	2017	1	Potenziamento dei servizi di emergenza nelle aree montane Art. 2 - Servizio regionale di ellisoccorso 118 nel territorio montano e in ambiente ipogeo	40.000,00 45.000,00	40.000,00 45.000,00	40.000,00 45.000,00	U91101011 U91207007	U.11.01 U.12.07
18	5	2017	19	Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale	400.000,00	400.000,00	400.000,00	U52010244	U.05.02
17	11	2017	44	Assesamento al bilancio 2017-2019 Art. 5, comma 1 - Maggiori spese sostenute dalle province per l'attuazione della legge 7.4.2014, n. 56	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	U91801004	U.18.01
22	12	2017	55	Legge di stabilità regionale 2018 Art. 2, comma 1 - Fondo per il pronto intervento della Protezione Civile regionale Art. 2, comma 2 - Potenziamento delle Organizzazioni di volontariato e Protezione Civile Art. 2, comma 3 - Reti Pluviometriche	136.000,00 200.000,00 898.337,80	130.000,00 200.000,00 898.337,80	120.000,00 200.000,00 898.337,80	U91101015 U91101016 U91101017	U.11.01 U.11.01 U.11.01
29	1	2018	1	Attività del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale	35.564,00	35.564,00	35.564,00	U90101011	U.01.01
6	2	2018	3	Incentivazione del turismo in arrivo (incoming)	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	U06133103	U.07.01

Tabella C

allegato alla legge regionale di stabilità 2021

Legge Regionale				Oggetto del provvedimento	2021	2022	2023	capitolo base	missione e programma
giorno	mese	anno	numero						
8	2	2018	5	Norme in materia di artigianato	80.000,00	70.000,00	70.000,00	U06122102	U.14.01
8	2	2018	7	Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti	80.000,00	80.000,00	80.000,00	U91402010	U.14.02
26	4	2018	8	Relazioni tra la Regione Calabria, i calabresi nel mondo e le loro comunità.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	U62010616	U.12.08
26	4	2018	9	Interventi per la prevenzione e al contrasto del fenomeno della 'ndrangheta Art. 8 - Iniziative a sostegno della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile Art. 15 - Indennizzo alle vittime dei fenomeni estorsivi	50.000,00 80.000,00	50.000,00 80.000,00	50.000,00 80.000,00	U90302004 U72010207	U.03.02 U.12.04
16	5	2018	12	Norme in materia di tutela, promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo	70.000,00	70.000,00	70.000,00	U91203003	U.12.03
7	6	2018	15	Disciplina regionale dei servizi di polizia locale	450.000,00	450.000,00	450.000,00	U02312101	U.03.01
3	8	2018	32	Esercizio della navigazione nel Canale degli Stombi, sito nel Comune di Cassano allo Jonio	100.000,00	100.000,00	100.000,00	U91003004	U.10.03
21	12	2018	48	Legge di stabilità regionale 2019					
				art. 4, comma 1 - cofinanziamento del programma di edilizia sanitaria - adeguamento normativa antincendio	75.000,00	75.000,00	75.000,00	U91305003	U.13.05
				art. 4, comma 4 - cofinanziamento del fondo per la non autosufficienza	1.025.000,00	0,00	0,00	U91202008	U.12.02
				art. 8 - Spese per favorire il diritto di libera circolazione a favore degli appartenenti alle forze dell'ordine	400.000,00	400.000,00	400.000,00	U91002022	U.10.02
31	5	2019	17	Interventi di assistenza a favore dei ciechi pluriminorati	270.000,00	220.000,00	200.000,00	U91208008	U.12.08
31	5	2019	19	Premio in memoria di Don Carlo De Cardona	9.500,00	9.500,00	9.500,00	U90101012	U.01.01
25	11	2019	41	Attività volte a favorire l'integrazione e la promozione della minoranza Romani	14.250,00	12.000,00	10.000,00	U99107002	U.05.02
4	12	2019	51	Assesamento al bilancio 2019-2021 art. 4, comma 11 - Funzionamento del complesso termale di Antonimina- Locri	30.000,00	0,00	0,00	U90701022	U.07.01
30	4	2020	2	Legge di stabilità regionale 2020 art. 8, comma 8 - Contributo all'associazione Cammino Basiliano	250.000,00	0,00	0,00	U90701023	U.07.01
19	11	2020	21	Istituzione Consorzio Costa degli Dei	150.000,00	150.000,00	150.000,00	U91005015	U.10.05
Totale					304.072.243,80	299.686.467,40	298.259.244,85		

L.R. 10 gennaio 2013, n. 2.**Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria****Articolo 3-bis** *Ulteriori funzioni del Collegio* [\(6\)](#).

1. In attuazione dell'[articolo 14, comma 1, lettera e\), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138](#) (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 settembre 2011, n. 148](#), il Collegio dei revisori dei conti di cui all'articolo 1, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Regione Calabria, svolge nei confronti della Giunta regionale le seguenti ulteriori attività:

a) esprime parere obbligatorio, consistente in un motivato giudizio di congruità, coerenza e attendibilità delle previsioni sulle proposte di legge di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio, di rendiconto generale e sui relativi allegati;

b) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;

c) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;

d) vigila sulla corretta certificazione degli obiettivi relativi al rispetto del patto di stabilità interno;

e) esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;

f) effettua le certificazioni di cui all'[articolo 22, comma 3, lettera d\), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#)), secondo quanto disposto dai relativi decreti attuativi, con riferimento alla gestione sanitaria accentrata presso la Regione;

g) esercita ogni altra funzione demandata dalla legge o dai regolamenti.

2. I pareri del Collegio sono resi entro venti giorni lavorativi dal ricevimento dell'atto, decorsi i quali si può prescindere dall'espressione del parere ai fini dell'adozione del disegno di legge.

3. La Giunta e il Consiglio regionale favoriscono l'attività istruttoria del Collegio assicurando allo stesso, in modo costante e tempestivo, l'informazione e la documentazione in ordine alla predisposizione degli atti sui quali il Collegio deve esprimere il parere.

(6) Articolo aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 29 marzo 2013, n. 14*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 2* della stessa legge).

L.R. 19 ottobre 2004, n. 25.

Statuto della Regione Calabria

TITOLO V

Procedimento di formazione delle leggi e dei regolamenti regionali

Art. 39

Iniziativa legislativa.

1. L'iniziativa della legge regionale compete alla Giunta regionale, a ciascun Consigliere regionale, a ciascun Consiglio provinciale, a ciascun Consiglio comunale dei capoluoghi di Provincia, a non meno di tre Consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore ai diecimila abitanti, agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila, nonché al Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 48.
2. L'iniziativa legislativa viene esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio regionale di un progetto di legge redatto in articoli e illustrato da una relazione descrittiva e, nel caso comporti spese a carico del bilancio regionale, da una relazione tecnico-finanziaria.
3. Le ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di iniziativa dei Consigli provinciali e comunali e degli stessi elettori sono stabilite da apposita legge regionale.
4. Le proposte di legge presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, escluse quelle di iniziativa popolare.

CAMPANIA 111/2021/PAR



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA CAMPANIA

Composta dai Magistrati:

Marco Catalano	Presidente FF
Ferruccio Capalbo	Consigliere (RELATORE)
Raffaella Miranda	Consigliere
Ilaria Cirillo	Referendario

nella camera di consiglio da remoto del 07 maggio 2021

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva;

Vista la nota prot. C.d.c. n. 6002 del 22 aprile 2021, con cui il Sindaco del comune di AVELLA (AV) ha chiesto un parere ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 131/2003, nei termini di seguito indicati;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla prefata richiesta;

Udito il relatore, Ferruccio Capalbo

FATTO

Il Sindaco del comune di AVELLA (AV), ha formulato una richiesta di parere in merito alla procedure di riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

Più in particolare, con specifico riferimento ai debiti di cui all'art. 194, comma 1, lett e), ha chiesto:

1) Di chiarire le coordinate applicative della procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 c.1 lett. e) del TUEL in tutte le ipotesi di concomitante, violazione delle norme giuscontabili di cui all'art. 191 c.1-2-3 del TUEL, e, mancanza di un contratto di appalto redatto in forma scritta ad substantiam.

2) Di chiarire, altresì, il perimetro applicativo entro cui sia consentito all'Ente locale esercitare la discrezionalità amministrativa per riconoscere, al ricorrere delle ipotesi concomitanti di cui al precedente punto 1), ossia, assenza di impegni di spesa a carico del bilancio di previsione e di un contratto regolare di appalto redatto in forma scritta, l'arricchimento "senza giusta causa" ai sensi dell'art. 2041 c.c. a fronte dell'impoverimento di amministratori e funzionari condannati, in virtù del disposto di cui all'art. 191 c. 4 del TUEL, al pagamento di prestazioni rese in favore dell'Ente e nell'ambito dell'espletamento di servizi pubblici essenziali.

3) Se al ricorrere della fattispecie di cui all'art. 191 c. 4 del TUEL, di scissione del rapporto organico tra l'Ente e l'amministratore, o funzionario, che abbia ordinato prestazioni rientranti nell'alveo delle funzioni e servizi di competenza dell'Ente locale in violazione della disciplina giuscontabile di riferimento (art. 191 c.1-2-3), e in assenza di un contratto di appalto redatto in forma scritta, sia precluso all'Ente locale qualificare tali spese, nei termini dell'arricchimento "senza giusta causa" ex art. 2041 c.c., ciò al fine di esercitare una discrezionalità consapevole nel ricondurle all'interno del sistema di bilancio, in presenza delle condizioni previste all'art. 194 c.1 lett. e) del TUEL.

DIRITTO

Occorre valutare, in via preliminare, secondo gli ormai consolidati orientamenti assunti dalla Corte dei conti in tema di pareri da esprimere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la resa dei pareri, indicati dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con atto di indirizzo del 27 aprile 2004 e con deliberazione n. 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006.

1. Ammissibilità soggettiva.

Riguardo all'individuazione dell'organo legittimato ad inoltrare le richieste di parere dell'ente comunale, si osserva che il sindaco è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell'ente ai sensi dell'art. 50 TUEL.

Pertanto, la richiesta di parere è soggettivamente ammissibile poiché proviene dall'organo legittimato a proporla.

2. Ammissibilità oggettiva: Ambito della funzione consultiva.

Quanto alla ammissibilità oggettiva occorre verificare se la richiesta in esame rientri nell'ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall'art. 7, comma 8, della legge 6 giugno 2003, n. 131, in forza del quale regioni, province e comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di collaborazione, ai fini della regolare gestione finanziaria, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

La disposizione, contenuta nel comma 8 dell'art. 7 della legge 131/2003 deve essere raccordata con il precedente comma 7, che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma e la sana gestione finanziaria degli enti locali.

La sana gestione finanziaria, per altro verso, non può che attenere al rispetto dei limiti di legge, in particolare sotto il profilo della legalità (equilibri e obiettivi di finanza pubblica), attesa la funzione svolta e la soggezione dei giudici soltanto alla legge (art. 101 Cost.).

Pertanto, si può affermare che la funzione consultiva attiene alla interpretazione delle norme che presidiano l'azione amministrativa nella prospettiva del perseguimento del "buon andamento" (art. 97 Cost.); segnatamente attiene alla astratta legittimità-regolarità, sotto il profilo della attingibilità alla provvista finanziaria da parte dell'amministrazione.

La funzione consultiva, quindi, attiene alla materia della "contabilità pubblica", con riguardo a due ordini di fattispecie: quella essenziale, direttamente codificata in Costituzione (il bilancio, art. 100 Cost.), nonché quelle famulative, storicamente intermedie dal legislatore (cfr. C. cost. sentenze nn. 33/1968, 102/1977, 641/1987, 24/1993 e 385/1996). In entrambi le fattispecie di contabilità (costituzionali e o intermedie), questa Magistratura svolge una funzione che è ancillare alla certezza del diritto.

Quanto alla esatta delimitazione degli ambiti della predetta materia della "contabilità pubblica", rileva un orientamento delineatosi nella giurisprudenza consolidata delle Sezioni riunite in sede di controllo (deliberazione n. 54/CONTR/10) e della Sezione delle autonomie (deliberazioni n. 5/AUT/2006, n. 9/AUT/2009, n. 3/SEZAUT/2014/QMIG e deliberazione n. 24/SEZAUT/2019/QMIG).

Nelle succitate pronunce è stabilito il principio che materie, nel loro nucleo originario estranee alla contabilità pubblica, intesa come stretta attinenza al bilancio, possono essere ricondotte in tale ambito, avendo riguardo ad una visione dinamica del concetto, che sposti l'ottica dalla gestione strettamente intesa agli equilibri di bilancio ed alla funzione di coordinamento della finanza pubblica.

Pertanto, la funzione consultiva delle sezioni regionali, che deve, comunque, concretizzarsi in una disamina meramente normativa delle fattispecie delle disposizioni "contabili", sganciata dal caso concreto, può svolgersi con riferimento a quesiti che involgono tematiche connesse alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica e in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria degli enti e sui pertinenti equilibri di bilancio.

A tal ultimo riguardo, si è, tuttavia, anche precisato che "la materia della contabilità pubblica (...) non potrebbe investire qualsiasi attività degli enti che abbia comunque riflessi di natura finanziaria-patrimoniale", in quanto "ciò non solo rischierebbe di vanificare lo stesso limite imposto dal legislatore, ma comporterebbe l'estensione dell'attività consultiva delle Sezioni regionali a tutti i vari ambiti dell'azione amministrativa con l'ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti diventerebbero organi di consulenza generale delle autonomie locali. In tal modo, la Corte verrebbe, in varia misura, inserita nei processi decisionali degli enti, condizionando quell'attività amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e neutrale" (deliberazione n. 5/2006/SEZAUT).

Si è, quindi, ulteriormente chiarito che "È da ritenere (...) che in tanto una richiesta di parere sia ammissibile, in quanto tratti di questione che, tendenzialmente, attenga ad una competenza tipica della Corte dei conti in sede di controllo delle autonomie territoriali. Appare riduttivo ed insufficiente il mero criterio dell'eventuale riflesso finanziario di un atto sul bilancio" (deliberazione n. 3/2014/QMIG).

Ed invero, il quesito in esame, attenendo alla materia della contabilità pubblica, così come delineata dagli orientamenti di questa magistratura contabile sopra riportati, è da ritenersi ammissibile anche sotto il profilo oggettivo.

3. MERITO

La questione posta all'esame concerne, sostanzialmente, il se sia possibile procedere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), al riconoscimento di un debito, assunto in assenza di preventivo impegno di spesa, laddove lo stesso derivi da un contratto nullo, in quanto sottoscritto in violazione del requisito della forma scritta, imposta "ad substantiam" nel caso dei contratti stipulati con la pubblica amministrazione.

Il dubbio sorgerebbe, al riguardo, in quanto, secondo la prospettazione dell'ente istante, la disciplina di cui al predetto art. 194, ai fini del riconoscimento di legittimità dei debiti, presupporrebbe l'esistenza di una "obbligazione giuridicamente perfezionata".

Non potendo definirsi tale quella derivante da un contratto stipulato con la pubblica amministrazione in difetto del requisito della forma scritta, in quanto nullo, ne discenderebbe la non applicabilità dell'art. 194 TUEL, trattandosi di disciplina eccezionale, relativa ad ipotesi tassative e di tendenziale stretta interpretazione.

Ferma restando la presunta preclusione di cui sopra, l'ente chiede di chiarire le modalità ed i limiti entro i quali, al ricorrere della predetta peculiare fattispecie, possa addivenirsi, comunque, all'eventuale riconoscimento, in sede discrezionale, dell'arricchimento "senza giusta causa" ai sensi dell'art. 2041 c.c., atteso che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'amministratore e/o il funzionario "impoverito" sono legittimati ad agire, ai sensi del predetto art 2041 nei confronti della medesima pubblica amministrazione, ove oggettivamente arricchita.

La questione posta deriva, tuttavia, da una errata individuazione dei presupposti di applicazione del richiamato art. 194, comma 1, lett e) dlgs 267/00, ritenendosi necessario versarsi in presenza di una "obbligazione giuridicamente perfezionata".

In linea generale, deve, innanzitutto, evidenziarsi che il predetto art. 194, comma 1, lett. E), (D.L. n. 66 del 1989, art. 23 - conv. in L. 24 aprile 1989, n. 144, abrogato dal D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, art. 123, comma 1, lett. n, ma riprodotto senza sostanziali modifiche dall'art. 35, del medesimo decreto e infine rifluito nel D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 191) deve leggersi in combinato disposto con la norma di cui all'art. 191, comma 4, del medesimo d.lgs, a tenore della quale: "Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni".

Trattasi di una disposizione peculiare, in ragione della quale si imputano ex lege alla sfera giuridica diretta e personale dell'amministratore o funzionario gli effetti dell'attività contrattuale dallo stesso condotta in violazione delle regole contabili, al fine di scoraggiare erogazioni di pubblico denaro *contra legem*.

In definitiva, il contratto, seppure formalmente stipulato tra l'amministrazione pubblica, in persona di un proprio funzionario e/o amministratore, ed un contraente privato, laddove rilevi la violazione delle regole contabili in tema di assunzione degli impegni spesa, viene convertito ex lege in un rapporto intercorrente con il predetto funzionario e/o amministratore.

Si tratta, in pratica, di una interruzione ope legis del rapporto di immedesimazione organica tra l'amministrazione e l'ente pubblico che preclude il perfezionamento del rapporto obbligatorio nei confronti di quest'ultimo.

Come precisato dalla Corte costituzionale, non si tratta di una sanzione a carico dell'amministratore e/o funzionario che abbia consentito la fornitura e nemmeno, propriamente, di una novazione soggettiva nella titolarità del rapporto obbligatorio; si tratta, bensì, della individuazione normativa "di condizioni formali (registrazione dell'impegno contabile e attestazione della copertura finanziaria o, nel caso di lavori di somma urgenza, regolarizzazione contabile entro il termine di trenta giorni) alle quali è subordinata l'efficacia del contratto nei riguardi della pubblica amministrazione, in coerenza con il principio tradizionale secondo cui il contratto stipulato diviene obbligatorio nei confronti della pubblica amministrazione contraente solo a seguito della prescritta approvazione (...)" (Corte Cost. n. 26 del 2001, conf. Cass. n. 15415 del 2018).

Come appare evidente anche dalla lettura delle norme in esame, ai fini della operatività del descritto meccanismo di interruzione ex lege del rapporto di immedesimazione organica, a nulla rileva la eventuale patologia del contratto in parola, se cioè nullo e/o annullabile, rappresentando ormai una questione, quest'ultima, che sarà rimessa ai rapporti tra il fornitore e la sua

controparte da individuarsi nel medesimo amministratore e/o funzionario che ha consentito la fornitura stessa.

Analogamente, anche ai fini della procedura di riconoscimento del debito derivante da siffatta fattispecie negoziale contratta in violazione delle regole contabili di spesa, non assume alcun rilievo la eventuale patologia affliggente il contratto medesimo, se nullo e/o annullabile, né se trattasi o meno di "obbligazione giuridicamente perfezionata", venendo in considerazione, secondo quanto espressamente indicato nelle norme all'esame, esclusivamente la facoltà dell'ente di riconoscere il debito medesimo, nei soli limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Non viene in considerazione il rapporto, bensì solo gli effetti, se vantaggiosi.

Trattasi di una facoltà discrezionale, libera nell'an, ma vincolata nel quomodo, potendo liberamente decidere se procedere o meno al riconoscimento di quel debito, ed ove si decida in tal senso, potrà, poi, riconoscersi lo stesso nei soli "limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza".

E' tuttavia evidente che, nell'ambito del procedimento preordinato alla decisione in merito al riconoscere o meno siffatto debito, dovrà tenersi presente il sistema di tutela sia del privato fornitore, sia dell'amministratore e/o funzionario ordinante la spesa, così come delineato dai maggioritari orientamenti della giurisprudenza di legittimità e le relative possibili ricadute in danno della amministrazione medesima.

Come noto, secondo quanto precisato recentemente dalle sezioni unite della Cassazione (10798/15) e confermato dagli orientamenti successivi della medesima cassazione, nella fattispecie all'esame si innesca una duplice esigenza di tutela:

dell'amministratore e/o funzionario operante, che può essere soddisfatta mediante la proposizione, in mancanza di altre azioni, dell'azione di ingiustificato arricchimento verso l'ente pubblico, a norma dell'art. 2041 c.c., assolvendo, a tal fine, al solo onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento. Il principio secondo cui il riconoscimento dell'utilitas da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicchè il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c., ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso (Cass. SU n. 10798 del 2015), è applicabile anche al caso in cui sia l'amministratore ad agire verso l'ente pubblico, ai sensi dell'art. 2041 c.c., salva la possibilità per l'ente di dimostrare che l'arricchimento sia stato non voluto, non consapevole o imposto (cfr. Cass. n. 15415 del 2018);

del contraente privato fornitore che, se da un lato non è legittimato a proporre l'azione diretta di indebito arricchimento verso l'ente pubblico per difetto del requisito di sussidiarietà (stante la proponibilità dell'azione contrattuale verso l'amministratore), dall'altro è, tuttavia, legittimato ad esercitare l'azione ex art. 2041 c.c., contro l'ente pubblico utendo iuribus dell'amministratore

e/o funzionario suo debitore, in via surrogatoria ex art. 2900 c.c., contestualmente alla (e indipendentemente dalla) proposizione della domanda di pagamento del prezzo nei confronti dell'amministratore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le proprie ragioni quando il patrimonio di quest'ultimo non offra adeguate garanzie. In tal caso, dunque, il contraente privato ha l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, in correlazione al depauperamento dell'amministratore, senza che l'ente possa opporre il mancato riconoscimento dell'utilitas, salva la già menzionata possibilità per l'ente stesso di dimostrare che l'arricchimento sia stato non voluto, non consapevole o imposto.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per la Campania esprime parere sul quesito in epigrafe nei termini sopra esposti

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite della Segreteria del Servizio di supporto, all'Amministrazione interessata.

Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio del 07 maggio 2021

L'Estensore
Ferruccio Capalbo

Il Presidente FF
Marco CATALANO

Depositata in Segreteria il
_____10.05.21_____

Il Direttore della Segreteria
Giuseppe Imposimato